



Consiglio di Amministrazione

<i>Presidente</i>	<i>Adriano</i>	<i>TUGNOLO</i>
<i>Vicepresidente</i>	<i>Giorgio</i>	<i>UCCELLATORI</i>
<i>Componenti</i>	<i>Antonio</i>	<i>BELTRAME</i>
<i>“</i>	<i>Claudio</i>	<i>GAIGA</i>
<i>Rappresentante Reg.le</i>	<i>Nicola</i>	<i>SALVATORE</i>

Deliberazione n. 542/CDA/3198 del 30.01.2023

OGGETTO: Non adesione all'annullamento automatico parziale dei debiti di importo residuo fino a mille euro dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di cui all'art. 1 commi 227 e 229 della legge 197 del 29.12.2022

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

-CHE l'articolo 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

-CHE l'articolo 1, comma 229, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti

provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

-CHE l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

RITENUTO

-CHE l'adozione da parte del Consorzio della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e quindi la non applicazione dell'annullamento automatico parziale ivi previsto, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

-CHE lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;

-CHE la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, anche con una possibilità di rateizzazione, con un evidente vantaggio per il Consorzio in termini di riscossione; diversamente se il Consorzio aderisse allo stralcio parziale questa potenzialità al pagamento da parte del debitore verrebbe meno;

VISTO che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici risulta che alla data del 1°

gennaio 2023 i carichi iscritti a ruolo di importo residuo inferiore a mille euro affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 ammontano a complessivi euro 387.795,77 per il Consorzio di Bonifica Delta del Po (Codice Ente 18274) ed è presumibile valutare, per quanto disposto dall'art. 1, comma 227, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 un importo di stralcio pari a circa 35% dell'importo dei carichi in funzione della data di pagamento.

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a

- a) le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- b) di non applicare ai carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dal Consorzio di Bonifica Delta del Po (Codice Ente 18274) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
- c) di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
- d) di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
- e) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo del direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI-

IL DIRETTORE
-Ing. Giancarlo MANTOVANI-

IL PRESIDENTE
-Adriano TUGNOLO -